



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione consiliare N° 31 del 29/11/2015

PREMESSA

Il Comune di Scigliano promuove la funzione sociale dell'attività di volontariato, come espressione del contributo personale alla propria comunità, come tale mira alla diffusione e allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

Art. 1 – Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si propone lo scopo di valorizzare l'opera del volontariato individuale. L'opera dei singoli volontari riguarderà attività sociali, culturali e sportive integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, laddove tali attività non possano essere gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, per loro indisponibilità o per mancanza di attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto all'attività oggetto del rapporto .

Il Comune di Scigliano, di seguito Comune, non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. Non è ammessa l'opera volontaria dei dipendenti del Comune.

Art. 2 – Stato giuridico dei volontari.

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale dipendente, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Le persone, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività, che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni cui appartengono.

Il Comune, inoltre, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere di instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

Art. 3 – Compiti del Responsabile del Servizio comunale.

I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 7 del presente Regolamento, si relazionano con il Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- c) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;
- d) riscontrare le effettive giornate di attività,

All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio predispose il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4 – Presentazione delle domande.

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Scigliano che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Scigliano, indicandol'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

La domanda dovrà essere presentata dall'interessato al Comune di Scigliano.

I Responsabili dei Servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Art. 5 – Instaurazione del rapporto.

All'atto dell'instaurarsi del rapporto tra il Comune e i singoli volontari, questi e i Responsabili pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese sostenute (previa autorizzazione preventiva da parte del Comune) per l'attività prestata, dietro presentazione di regolari ricevute e note giustificative le spese stesse;

b) per i volontari:

- presentazione della apposita domanda di cui all'art. 4;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione stessa di operare, in forma coordinata con i Responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 6 – Elenco delle disponibilità.

Il Responsabile del Servizio interessato predisporrà un elenco delle disponibilità, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti in attività di cui siano a conoscenza.

Nell'elenco devono essere indicate:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Art. 7 - Elenco delle attività.

I cittadini interessati potranno prestare la propria opera di volontariato nelle seguenti attività:

- a) Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) Sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti e assistenza sugli scuolabus;
- c) Assistenza e vigilanza presso le suddette strutture, compresi gli asili nido;
- d) Supporto, sorveglianza e vigilanza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- e) Sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo, folcloristico, ecc., e durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica;
- f) Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività socializzanti, con particolare riferimento ad anziani, disabili ed altre categorie emarginate in ausilio al personale socio-sanitario, nonché attività di aiuto alla persona con handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, della L. 104/92, il tutto anche presso il domicilio;
- g) Attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate (se presenti sul territorio);
- h) Collaborazione in iniziative di carattere culturale;
- i) Manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive;
- j) Compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
- k) Conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o altri edifici pubblici;
- l) Custodia, vigilanza e manutenzione delle aree cimiteriali; conduzione di laboratori comunali a carattere artigianale, con funzioni didattiche e riproduzione di materiale didattico;
- m) Altre attività di supporto e collaborazione alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
- n) Collaborazione ad attività convenzionate con il Comune.

Art. 8 – Svolgimento delle attività.

Le attività sono organizzate a turni, la cui durata non potrà superare le 6 (sei) ore giornaliere, per un massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali;

Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi, o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'esplicitamento di turni in orario notturno e per più di 6 (sei) prestazioni settimanali;

I Responsabili dei Servizi, ai quali i volontari sono assegnati, ne organizzeranno e gestiranno l'attività, rilevando nel contempo le effettive presenze.

Ogni Servizio stilerà mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e registrando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza, o comunque della cittadinanza.

Qualora le attività di cui all'art. 7) richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune può fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Su richiesta dell'interessato il Comune potrà rilasciare regolare certificazione delle attività svolte.

Art. 9 – Coperture assicurative.

Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni in servizio o in itinere e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.

Art. 10 – Compensi.

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 11 – Cessazione dell'attività.

I volontari possono essere cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) per negligenza nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Comune.

Art. 12 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.